



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

15/2015
Febbraio/2/2015 (*)
Napoli 4 Febbraio 2015

La Legge 190/2014, (Stabilità 2015) pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, ha apportato alcune modifiche all'art. 13 della Legge 472/1997, in tema di ravvedimento operoso.

Come noto attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 472/97 il contribuente può sanare un ritardo o un errore di pagamento di un'imposta, la mancata presentazione di una dichiarazione, se effettua il versamento per la regolarizzazione in modo spontaneo nei termini stabiliti per legge.

Orbene, la Legge di stabilità 2015, legge n. 190/2014, ha apportato significative novità in tema di ravvedimento operoso, più precisamente, ***l'art.1 comma 637 della legge apporta, due rilevanti novità in vigore dal 1°gennaio 2015***, prevedendo che:

- ***Il ravvedimento è applicabile anche nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate abbia già constatato e notificato al contribuente la violazione;***
- ***Il ravvedimento è applicabile anche nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate abbia già intrapreso accessi, ispezioni e verifiche.***

Per meglio comprendere la portata delle novità introdotte dalla legge di stabilità in materia di ravvedimento operoso è opportuno una breve panoramica sulla vecchia normativa previgente.

RAVVEDIMENTO OPEROSO: VECCHIE REGOLE ANTE LEGGE STABILITA'

Prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità il contribuente poteva sanare un ritardo o un errore di pagamento di un'imposta effettuando il versamento per la regolarizzazione in modo spontaneo **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'annualità in cui risultava commessa la violazione o l'omissione, purché non era stata notificata, verificata o accertata la mancanza, usufruendo di uno dei seguenti ravvedimenti:**

- **Ravvedimento sprint:** regolarizzazione entro 14 giorni dopo la scadenza con una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo rispetto all'importo omesso;
- **Ravvedimento breve:** regolarizzazione entro 30 giorni dopo la scadenza con una sanzione pari al 3% calcolato sull'importo omesso;
- **Ravvedimento lungo:** regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui era stata commessa la violazione con una sanzione al 3,75% dell'importo omesso;

RAVVEDIMENTO OPEROSO: NUOVE REGOLE

Con le novità introdotte dalla Legge di stabilità, l'istituto del ravvedimento operoso, ha portata più ampia, in quanto **il contribuente ha a disposizione più tempo per rimediare alla violazione o omissione, potendo sanare la propria posizione anche dopo oltre un anno**, a prescindere dalla circostanza che la violazione stessa sia già stata constatata ossia che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, rispetto alle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

Emerge chiaramente che, uno degli aspetti più rilevanti introdotti dalla novella normativa in materia di ravvedimento è rappresentato dal fatto che **ad oggi l'istituto del ravvedimento operoso non presenta più limiti temporali, tranne nei casi in cui il contribuente abbia ricevuto notifica di atti di liquidazione o di accertamento, tra cui:**

- **le comunicazioni da controllo automatizzato** (articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972);
- **le comunicazioni da controllo formale** (articolo 36-ter del DPR 600/1973).

Ma vediamo nel dettaglio quali siano le **novità più importanti introdotte dalla legge di stabilità** che hanno determinato una revisione generale dell'istituto del ravvedimento che consente di regolarizzare le violazioni tributarie, beneficiando della riduzione delle sanzioni, graduata in funzione della tempestività della correzione.

Dal 1° gennaio 2015, infatti, è stato aggiunto al ravvedimento sprint, breve e lungo, anche il ravvedimento lunghissimo che prevede due possibilità:

- **Ravvedimento effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione** (ravvedimento entro 2 anni dal termine per la presentazione della dichiarazione) **ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta a 1/7 del minimo**;
- **Ravvedimento effettuato oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione** (ravvedimento effettuato oltre i 2 anni) **ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta a 1/6 del minimo**.

RAVVEDIMENTO TRIBUTI NON GESTITI AGENZIA

Un'ulteriore nuova fattispecie riguarda invece la totalità dei tributi, non solo quindi quelli gestiti dall'Agenzia delle Entrate.

Se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è dovuta nella misura ridotta a 1/9 del minimo.

RAVVEDIMENTO POST ACCESSI O VERIFICA PER PVC

Infine, altra importante novità in materia di ravvedimento operoso è rappresentata dalla possibilità di ***avvalersi del ravvedimento per regolarizzare errori e omissioni, pur se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, anche al termine di attività di accesso, ispezione e verifica quindi, dopo aver ricevuto un processo verbale di constatazione.***

Nel caso suddetto, ***la sanzione è ridotta a 1/5 del minimo.***

Quest'ultima opportunità non è ammessa in caso di violazioni relative all'emissione di ricevute, scontrini fiscali e documenti di trasporto o all'installazione degli apparecchi per l'emissione di scontrini.

Riepilogando il tutto:

| Tipologia violazione | Termine per ravvedimento | Riduzione sanzione rispetto al minimo |
|---|---|---------------------------------------|
| Mancato versamento del tributo | 30 giorni dalla scadenza | 1/10 del minimo |
| Errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo | 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (oppure 90 giorni dalla violazione se non è prevista dichiarazione) | 1/9 del minimo |
| | Termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si è commessa la violazione (oppure 1 anno se non è prevista dichiarazione) | 1/8 del minimo |
| | Termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella relativa all'anno in cui si è commessa la violazione (oppure 2 anni se non è prevista dichiarazione) | 1/7 del minimo |
| | Oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella relativa all'anno in cui si è commessa la violazione (oppure | 1/6 del minimo |

| | | |
|---|---|-----------------|
| | oltre 2 anni se non è prevista dichiarazione) | |
| | Dopo la constatazione della violazione tramite PVC | 1/5 del minimo |
| Presentazione tardiva della dichiarazione (senza che scatti l'omissione) | Entro il 90° giorno successivo al termine originario di presentazione | 1/10 del minimo |

!!! ATTENZIONE !!!

I nuovi e più favorevoli meccanismi applicativi delle sanzioni di cui sopra sono applicabili dal 1° gennaio 2015 ed in virtù del principio del ***favor rei*** si rendono applicabili anche a ***violazioni commesse in anni precedenti*** che con le vecchie regole non sarebbero regolarizzabili, a meno che non risultano cause ostative sopra evidenziate.

Ad esempio, una violazione commessa nel corso del 2013 il cui termine di regolarizzazione è scaduto lo scorso 30 settembre 2014, tornerà ad essere ravvedibile entro il 30 settembre 2015 pagando 1/7 della sanzione minima.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC